



Ordinanza n. 13 del 10/09/2019

Oggetto: POTATURA SIEPI ED ALBERATURE LUNGO LE STRADE COMUNALI E VICINALI - MANUTENZIONE DEL VERDE.

IL SINDACO

ESAMINATO lo stato di fatto delle strade, comunali e vicinali ad uso pubblico nel territorio comunale;

RILEVATO che ai bordi delle strade aperte al pubblico transito si riscontra spesso che la vegetazione situata su terreni privati invade e rende difficoltosa la circolazione stradale e dei pedoni ostacolando in taluni casi la buona visibilità e la sicurezza del transito veicolare e pedonale;

CONSIDERATO che la presenza di siepi vive invadenti la carreggiata, di piante radicate lungo il ciglio delle strade, di piante ammalorate e suscettibili di caduta, di rami protendenti sulla sede viabile, di piantagioni collocate in posizioni pericolose, o che nascondono e limitano la visibilità di segnali stradali o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità della strada costituisce grave limitazione alla corretta fruizione in sicurezza delle strade pubbliche;

CONSIDERATO altresì che lo stato di incuria ed abbandono di taluni appezzamenti di terreni di proprietà privata, posti sia all'interno che all'esterno della cinta urbana può causare gravi problemi, sia di ordine igienico-sanitario per la presenza di fauna minore e insetti nocivi, sia di innesco e propagazione di incendio;

ACCERTATO che tali circostanze sono lesive del decoro pubblico;

RITENUTO necessario che i proprietari di tutti i fondi confinanti con le strade pubbliche, sui quali si verificano le situazioni di pericolo per la sicurezza stradale descritte nel capoverso precedente, siano tenuti a prendere tutti gli accorgimenti e a mantenere i propri fondi in situazioni tali da evitare il verificarsi delle stesse;

RITENUTO altresì indispensabile adottare gli opportuni provvedimenti tesi all'esecuzione di Urgenti interventi di pulizia delle aree degradate a salvaguardia dell'igiene pubblica e della Pubblica incolumità;

RICHIAMATO l'art. 29 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 che testualmente recita: *"I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile"*;

CHE in tal senso si determina la necessità di avere tutte le strade urbane, extraurbane e vicinali di uso pubblico, esistenti sul territorio comunale, in condizioni tali da evitare il verificarsi di situazioni di pericolosità a persone e cose;

CONSIDERATO altresì che, in caso di incidenti dovuti ad incuria del fronte strada, possono esservi responsabilità civili e penali per i proprietari di alberi pericolosi che dovessero cadere sulla sede stradale, nonché di siepi e piante invadenti o di scarpate non correttamente sfalciate;

VISTI: - l'art. 54 del D. Lgs. N° 267 del 18-08-2000;
- gli artt. 1, 16, 17, 18, 19, 20, 29, 30, 31, 46 del Decreto legislativo n° 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e s.m.i. e relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. del 16.12.1992 n. 495 e s.m.i.;
- gli artt. 892, 894, 895, 896 del Codice Civile;

RILEVATA l'urgente necessità di eliminare i pericoli in atto segnalati;

ORDINA

1. A tutti i proprietari, ai conduttori, possessori, usufruttuari, curatori e detentori a qualsiasi titolo di terreni e/o aree confinanti con strade comunali, agro-silvo-pastorali e vicinali ad uso pubblico, parcheggi pubblici o di uso pubblico, marciapiedi, piste ciclopedonali situati nel territorio del Comune di Breno, di provvedere a:

- Potare regolarmente le siepi radicate sui propri fondi e che provocano restringimenti, invasioni o occultamento della segnaletica stradale, impedimento di passaggio pedonale e ciclabile, limitazioni di visibilità sulla strada confinante o su parcheggi pubblici o di uso pubblico, marciapiedi, piste ciclopedonali, strade comunali o vicinali di uso pubblico, con riferimento ai confini stradali così come definiti dal Nuovo Codice della Strada e citati in premessa;**
- Allontanare le piante ad alto fusto per una fascia di almeno 3 metri dal limite delle strade, tagliare i rami delle piante radicate sui propri fondi e che nonostante la corretta distanza dalle strade, si protendono oltre il**

ciglio stradale o nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità della strada;

- Rimuovere immediatamente alberi, ramaglie e terriccio promananti dai terreni laterali e caduti dai propri fondi sulla sede stradale per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa;**
 - Adottare comunque tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi danneggiamento e/o pericolo e/o limitazioni della sicurezza e della corretta fruibilità delle strade confinanti con i propri fondi;**
- 2) Nell'eventualità in cui gli interessati non procedano autonomamente al taglio delle piante e delle siepi, in caso di urgenza, i lavori verranno eseguiti dall'Amministrazione Comunale con successivo addebito delle spese ai proprietari e/o ai conduttori degli immobili e dei terreni medesimi; Gli interventi di cui sopra dovranno essere eseguiti improrogabilmente entro il 15 Dicembre 2019 e successivamente ripetuti ogni qualvolta necessario.**

AVVERTE CHE

Chiunque viola le disposizioni dell'art. 29 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. - Nuovo Codice della Strada - è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 173,00 ad € 695,00 con sanzione in misura ridotta pari ad € 173,00 (centosettantatre/00) + € 14,00 per spese di procedimento e notificazione, e se il pagamento viene effettuato entro 5 gg dalla contestazione o notificazione pari ad € 121,10 (centoventuno/10) + € 14,00 per spese di procedimento e notificazione, con relativa sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi a cura e spese dell'autore della violazione. Per le violazioni alle restanti disposizioni di cui ai punti precedenti alla presente ordinanza si applica la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00. Le sanzioni pecuniarie amministrative sono irrogate secondo la disciplina di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. L'Amministrazione Comunale, previa ingiunzione, si riserva di dar luogo all'esecuzione d'ufficio dei suddetti interventi a spesa degli obbligati, ove non fossero eseguiti.

Che in caso di inottemperanza al presente provvedimento l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di intervenire direttamente nell'effettuazione dei lavori indispensabili, in danno degli inadempimenti, con la relativa sanzione amministrativa prevista dalla legge, fatta salva ogni ulteriore più grave responsabilità.

L'Ufficio Tecnico Comunale provvederà, in collaborazione con la Polizia Locale, alla identificazione dei proprietari dei fondi interessati, qualora inadempienti, per l'accertamento delle eventuali violazioni e per il recupero delle spese sostenute dall'Amministrazione stessa.

RICORDA CHE

- In caso di presenza di più comproprietari dello stesso fondo, ai sensi dell'art. 197 del Codice della Strada, ciascuno dei trasgressori soggiace alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso e, pertanto, ognuno dei comproprietari sarà passibile della stessa sanzione pecuniaria prevista;
- Il generale principio della responsabilità del custode della cosa, sia esso proprietario, usufruttuario, enfiteuta, conduttore, ecc. sul quale grava la presunzione di responsabilità generale ex art. 2051 del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241 avverte che contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dallo stesso termine.

RENDE NOTO

- Che l'osservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza deve ritenersi essere continua, in forza della natura delle norme sopra indicate;
- Che la Polizia Locale è incaricata nella vigilanza e del rispetto della presente ordinanza ai sensi della Legge 18 novembre 1981, n. 689 e s.m.i.;
- Che copia della presente ordinanza verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, esposta in luoghi di visibilità pubblica e inserita nel sito istituzionale dell'Ente, al fine di darne la massima divulgazione, e trasmessa alla Polizia Locale.